

2018

Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia

PIANO DEL COLORE

P3 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

All. 1 - Ricognizione degli elementi della tradizione/compatibili



marcello palozzo
architetti pianificatori paesaggisti conservatori
corso italia 36 - 34170 gorizia italia
tel 0481 010414 e-mail sara_ianesch@libero.it

sara ianesch

conservatori

Progettista

arch. Sara Ianesch

INDICE GENERALE

TITOLO I - NORME GENERALI.....	5
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	5
Art. 2 - Elementi costitutivi.....	5
Art. 3 - Contenuti del piano.....	6
Art. 4 - Obiettivi del piano.....	6
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE D'INTERVENTO.....	7
Art. 5 - Modalità di attuazione	7
Art. 6 - Opere ammesse.....	7
Art. 7 - Categorie d'intervento	7
TITOLO III - CRITERI E REGOLE PER GLI INTERVENTI.....	8
Art. 8 - Classificazione degli edifici.....	8
Art. 9 - Trattamento cromatico: fondo-basamento-rilievi.....	9
Art. 10 - Criteri generali per la scelta dei colori.....	9
Art. 11 - Criteri specifici per la scelta dei colori.....	9
Art. 12 - Prescrizioni per la tinteggiatura delle facciate.....	12
Art. 12.1 - Regole per la valorizzazione delle facciate.....	12
Art. 12.2 - Pietre, laterizi e conglomerato cementizio a vista.....	13
Art. 12.3 - Zoccolo.....	13
Art. 12.4 - Ferri.....	14
Art. 12.5 - Finestre, porte-finestre e scuri.....	14
Art. 12.6 - Portoni, portoncini e vetrine.....	15
Art. 12.7 - Comignoli.....	16
Art. 12.8 - Muri di cinta.....	16
Art. 12.9 - Altri elementi presenti in facciata.....	16
Art. 12.10 - Intonaco e tinteggiatura.....	20
Art. 13 - Tavolozze dei colori	21
Art. 14 - Particolari procedure per l'attuazione degli interventi.....	22
Art. 14.1 - Elementi di flessibilità per la scelta del colore.....	23
Art. 15 - Norme finali e transitorie	24
Art. 16 - Entrata in vigore delle presenti Norme.....	24
Art. 17 - Rinvio.....	24

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Piano del Colore si applica agli edifici che ricadono nell'ambito del Centro Storico così come individuato dal P.R.P.C. – Piano di Recupero del Centro Storico approvato con deliberazione consiliare n. 218 di data 21 aprile 2004, relativo all'attuazione della “zona omogenea A - insediamento storico delle Fortezza”, e successive varianti.

Rimane esclusa dall'applicazione delle disposizioni del presente Piano l'area denominata Progetto Speciale (PS4) – *Castello*, evidenziata nella tav. P1 del presente piano, per la quale il Piano particolareggiato prescrive l'attuazione mediante un progetto unitario assoggettato ad ulteriori livelli di pianificazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.

Il Piano del Colore è redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 38, punto 12 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.P.C. del Centro Storico.

Gli interventi di cui al successivo art. 6 riguardanti le facciate degli edifici ed i manufatti ricadenti all'interno del perimetro di piano dovranno essere conformi alle presenti norme tecniche di attuazione e agli altri elaborati di Piano.

ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Sono elementi costitutivi del Piano del Colore gli elaborati di seguito elencati:

Elaborati di analisi

- A1.1 Schede degli edifici (area A - B - C)
- A1.2 Schede degli edifici (area D - E - F)
- A1.3 Schede degli edifici (area G - H - I)
- A1.4 Schede degli edifici (area L - M - N - O)

Elaborati di progetto

- | | |
|--|-------------|
| P1 Classificazione degli edifici | scala 1:500 |
| P2.1 Schema dei prospetti - Via Ciotti, Piazza Unità d'Italia | scala 1:200 |
| P2.2 Schema dei prospetti - Via Dante, Via Bergamas | scala 1:200 |
| P2.3 Schema dei prospetti - Via Battisti, Largo Porta Nuova, Campiello Emo | scala 1:200 |
| P2.4 Schema dei prospetti - Via della Campagnola, Viale Regina Elena, Piazza Unità d'Italia, Calle dei Macellai | scala 1:200 |
| P2.5 Schema dei prospetti - Calle Maccari, Via Francesco Petrarca | scala 1:200 |
| P2.6 Schema dei prospetti - Calle Corona, Via Doge Mocenigo | scala 1:200 |
| P2.7 Schema dei prospetti - Via della Serenissima, Via Ulderico della Torre, Piazza XI Reggimento Bersaglieri, Campiello Emo | scala 1:200 |

P3 Norme Tecniche di Attuazione

All. 1 - Ricognizione degli elementi della tradizione o compatibili

P4 1. Tavolozza dei colori - Fondi - Edifici del gruppo a), b), c), e).

2. Tavolozza dei colori - Fondi - Edifici del gruppo d).

3. Tavolozza dei colori - Rilievi e basamenti

4. Tavolozza dei colori - Smalti

P5 Relazione illustrativa

ART. 3 - CONTENUTI DEL PIANO

Il Piano del Colore si configura come strumento di promozione e controllo degli interventi di coloritura, conservazione, ripristino e rinnovo dei prospetti e degli elementi architettonici e decorativi che li connotano, fissando le gamme cromatiche per tutti gli elementi che concorrono a formare il fronte di un edificio e fornendo precisi indirizzi da seguire per l'esecuzione degli interventi.

Hanno valore vincolante e prescrittivo per la realizzazione degli interventi ammessi dal Piano:

- il trattamento cromatico (Tipo 0, 1, 2 o 3) definito per ciascuna facciata degli edifici che si attestano sulla viabilità pubblica, o che sono comunque visibili dallo spazio pubblico;
- i codici dei colori per il fondo, i rilievi ed il basamento, nonché per gli altri elementi che compongono la facciata o per i manufatti di pertinenza, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14.1;
- i criteri generali e specifici, le prescrizioni e le regole fissate dalle presenti norme.

ART. 4 - OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano del Colore si pone come obiettivi principali:

- a) la riqualificazione, valorizzazione e tutela dei caratteri architettonici, ambientali e coloristici dei singoli fronti degli edifici ricadenti nell'ambito del Centro Storico, nonché dell'immagine delle cortine edilizie nel loro complesso;
- b) la conservazione e tutela dei caratteri distintivi della identità locale, appartenenti sia al patrimonio edilizio storico e monumentale che all'edilizia minore, al fine di mantenere l'aspetto peculiare dell'edificato;
- c) il ripristino della condizione originaria dei manufatti esistenti, compatibilmente con le nuove e diverse funzioni, attraverso l'impiego di elementi architettonico-edilizi, materiali e colori compatibili con la tipologia dell'edificio;
- d) il controllo dei nuovi interventi finalizzato ad un adeguato inserimento nel contesto storico.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE D'INTERVENTO

ART. 5 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

L'attuazione del Piano è demandata agli operatori pubblici o privati.

Le UMI rappresentano le unità minime attraverso le quali viene data attuazione agli interventi. Per ogni UMI dovrà essere presentato un progetto unitario esteso all'intera facciata.

Costituiscono UMI le singole unità edilizie identificate attraverso un codice, così come indicate graficamente nella tav. P1- *Classificazione degli edifici*, ed in analogia con quanto già definito nel P.R.P.C. del Centro Storico.

Fanno eccezione le seguenti unità edilizie, tra loro contigue e rispondenti a requisiti di unità formale e tipologica, che costituiscono UMI solo se accorpare:

(A7A - A7B), (B4I - B4J), (C1A - C1B), (C2A - C2D), (D1A - D1B), (L4A - L4C), (M1A - M3C)

Il prescritto accorpamento delle sopraelencate unità edilizie, oltre che nel presente articolo, è inoltre precisato nell'elab. A1 – *Schede degli edifici* e, graficamente, nelle tavole P2 - *Schema dei prospetti*.

ART. 6 - OPERE AMMESSE

Il piano contiene regole e margini di azione flessibili nell'ambito delle seguenti opere inerenti interventi di tipo manutentivo o di nuova realizzazione, nel rispetto dell'assetto storico cromatico e d'uso dei materiali:

- a) consolidamento, ripristino e rinnovo di intonaci, di elementi architettonici e decorativi, di rivestimenti di facciata e di muri di cinta;
- b) tinteggiatura e pulitura di paramenti murari di facciate e di muri di cinta;
- c) verniciatura, ripristino, sostituzione di serramenti, portoni, portoncini, vetrine e ferri;
- d) collocazione di insegne, targhe, tende parasole;
- e) sostituzione, rimozione o nuova installazione di elementi accessori o complementari dell'edificio privi di valore architettonico o decorativo.

ART. 7 - CATEGORIE D'INTERVENTO

Le categorie di intervento fanno riferimento alle definizioni specificate nella normativa edilizia regionale vigente.

La realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 6 è subordinata al controllo tecnico-amministrativo nel rispetto di quanto prescritto ai successivi articoli 14 e 14.1.

TITOLO III - CRITERI E REGOLE PER GLI INTERVENTI

ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

Gli edifici compresi nel perimetro di piano e che si attestano sulla viabilità pubblica, o che sono comunque visibili dallo spazio pubblico, sono classificati secondo i seguenti gruppi riferiti alla valenza storica, architettonica e compositiva della facciata:

- a) **Edifici sottoposti a tutela:** sono gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.
- b) **Edifici di particolare valore architettonico o ambientale:** sono le dimore nobiliari o comunque gli edifici appartenenti all'edilizia minore che, per le caratteristiche intrinseche della loro facciata, forniscono un prezioso contributo nella costruzione dell'immagine urbana della specifica parte di città.
- c) **Edifici compatibili per composizione della facciata:** sono gli edifici che, anche se realizzati in epoche recenti o se oggetto di interventi di modificazione della facciata, sono compatibili con l'immagine del tessuto urbano, con particolare riferimento all'ordine delle forometrie ed al rapporto tra pieni e vuoti del fronte, nonché agli elementi architettonico-decorativi che connotano la facciata.
- d) **Edifici di epoca recente o compromessi:** sono gli edifici difformi per epoca di impianto o comunque privi di particolare valore architettonico.

Rientrano in questa categoria gli edifici il cui schema compositivo della facciata o gli elementi che la connotano sono in contrasto con le regole architettoniche ed edilizie tradizionali del luogo, nonché gli edifici oggetto di consistenti interventi che hanno alterato l'immagine originaria della facciata, compromettendola.

Appartengono altresì a questa categoria gli edifici sottoposti a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 (art. 21 ex L.1089/1939), identificati con apposito simbolo grafico nella tav.P1.

- e) **Pertinenze e bassi fabbricati:** sono i manufatti estranei all'impianto tipologico dell'edificio a cui si riferiscono o al sistema insediativo, per la maggior parte destinati ad accessori e comunque privi di particolare valore architettonico.

Appartengono altresì a questa categoria gli edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione ai sensi dell'art.16 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.P.C. del Centro storico, identificati con apposito simbolo grafico nella tav. P1 del presente piano.

Il piano, inoltre, detta regole per gli interventi sulle facciate degli edifici non visibili dallo spazio pubblico classificati come edifici del gruppo:

- f) **Edifici interni alle corti e/o non visibili dagli spazi pubblici:** sono prevalentemente edifici accessori all'edificio principale che si affaccia sulla via pubblica.

Gli edifici, contraddistinti per gruppo di appartenenza, sono puntualmente individuati nella tav. P1- Classificazione degli edifici.

A ciascun edificio del Gruppo a), b), c), d) ed e) corrisponde una specifica scheda di analisi di cui all'elab. A1 - *Schede degli edifici*.

ART. 9 - TRATTAMENTO CROMATICO: FONDO-BASAMENTO-RILIEVI

Il Piano, con riferimento alle diverse parti che compongono la facciata, distingue quattro tipi di trattamento cromatico:

- **Tipo 0:** facciata priva di colore.

Fondo, basamento e rilievi se presenti, privi di particolari pigmenti. Rientrano in questa tipologia le facciate in intonaco non tinteggiato e le facciate degli edifici in pietra o in laterizio faccia vista il cui colore è quello proprio del materiale che le costituiscono.

- **Tipo 1:** facciata monocromatica - un colore.

Fondo tinteggiato in modo uniforme. Edificio privo di rilievi e senza distinzione della parte basamentale.

- **Tipo 2:** facciata bicromatica - due colori.

Fondo distinto dai rilievi in pietra bianca naturale e/o in intonaco tinteggiato. Se presente, il basamento ha trattamento cromatico analogo a quello dei rilievi.

- **Tipo 3:** facciata pluricromatica - tre o più colori.

Fondo, basamento e rilievi con trattamento cromatico differenziato. Il basamento ha trattamento cromatico differente da quello dei rilievi.

L'elab. A1 - *Schede degli edifici*, nella parte dedicata al progetto, definisce puntualmente per ciascun edificio rilevato, che si attesta sulla viabilità pubblica o che è comunque visibile dallo spazio pubblico, il tipo di trattamento cromatico della rispettiva facciata.

ART. 10 - CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DEI COLORI

Il criterio generale di scelta dei cromatismi prescritti per ciascuna facciata è dettato dalla necessità di rivalutare i colori preesistenti attraverso l'annullamento delle disarmonie tonali. In particolare per i fondi e i rilievi si privilegiano i seguenti cromatismi:

- Fondi: colori tenui o pastello;
- Rilievi: toni della pietra.

L'elab. A1 - *Schede degli edifici*, nella parte dedicata al progetto, definisce puntualmente per ciascun edificio rilevato, che si attesta sulla viabilità pubblica o che è comunque visibile dallo spazio pubblico, il codice colore e/o la tavolozza colori a cui riferirsi per la tinteggiatura della rispettiva facciata.

ART. 11 - CRITERI SPECIFICI PER LA SCELTA DEI COLORI

Per ciascun edificio, e con riferimento al gruppo di appartenenza, il Piano del Colore definisce i seguenti criteri specifici per la definizione del colore della facciata:

Gruppo a) Edifici sottoposti a tutela

Sono confermate le tinte preesistenti già autorizzate. Nel rispetto di quanto disposto al precedente art.10, per alcune facciate è stato individuato un codice colore avente analoga tonalità ma minore intensità cromatica rispetto lo stato di fatto rilevato.

Per le facciate allo stato di fatto prive di pigmenti, e caratterizzate dal colore proprio del materiale che le costituisce, non è previsto alcun trattamento cromatico.

In ogni caso, per tutti gli interventi sulle facciate degli edifici del Gruppo a) dovrà essere richiesta preventiva Autorizzazione o parere alla competente Soprintendenza, così come disposto dall'art.21 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., utilizzando la modulistica standardizzata fornita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Il codice colore indicato nell'elab. A1 - *Schede degli edifici* non ha valore prescrittivo. Il colore dovrà essere concordato con la Soprintendenza sulla scorta di una verifica preventiva della presenza di una finitura di colore pregressa. Al fine di riproporre fedelmente le originarie coloriture della facciata, dovrà essere predisposta un'indagine stratigrafica atta ad evidenziare eventuali tracce storiche. Analogamente, dovrà essere effettuata un'indagine sulla natura delle malte e fornite indicazioni sull'integrazione o nuova formazione delle stesse.

Gruppo b) Edifici di particolare valore architettonico o ambientale

Sono definite le nuove tinte da utilizzare per le diverse parti che costituiscono la facciata e confermate, per alcune di esse, le colorazioni preesistenti qualora rispondenti ai criteri generali per la scelta dei colori di cui al precedente art. 10, ovvero riconosciute le tonalità preesistenti, se pur con minore intensità cromatica.

Per le facciate allo stato di fatto prive di pigmenti, e caratterizzate dal colore proprio del materiale che le costituisce, non è previsto alcun trattamento cromatico. Nello specifico, nel caso di facciate che presentano un elevato degrado dell'intonaco, con conseguente impossibilità di garantire una finitura uniforme delle stesse, è ammessa in subordine la tinteggiatura nel rispetto del codice colore indicato nella corrispondente scheda.

L'indicazione del codice colore per il fondo e delle tavolozze colore a cui riferirsi per la tinteggiatura di basamento e rilievi, riportata nell'elab. A1 - *Schede degli edifici*, ha valore vincolante e prescrittivo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14.1.

Gruppo c) Edifici compatibili per composizione della facciata

Sono definite le nuove tinte da utilizzare per le diverse parti che costituiscono la facciata, ovvero riconosciute le tonalità preesistenti, se pur con minore intensità cromatica.

L'indicazione del codice colore per il fondo e delle tavolozze colore a cui riferirsi per la tinteggiatura di basamento e rilievi, riportata nell'elab. A1 - *Schede degli edifici*, ha valore vincolante e prescrittivo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14.1.

Gruppo d) Edifici di epoca recente o compromessi

Sono definite le nuove tinte da utilizzare per le diverse parti che costituiscono la facciata.

L'intervento di tinteggiatura degli edifici del Gruppo d) dovrà essere mirato ad un equilibrato inserimento ambientale ed alla mitigazione del loro impatto visivo mediante l'utilizzo di tinte

chiare. Per il fondo della facciata è ammessa la scelta tra diverse tonalità di bianco. Obiettivo è distinguere gli edifici del Gruppo d) dal resto del costruito senza ostentare la riconoscibilità.

Sia nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, laddove prevista dal P.R.P.C. del Centro Storico, sia nel caso di intervento di manutenzione e conservazione della facciata, si dovrà fare riferimento a quanto definito dal presente piano.

L'indicazione delle tavolozze colore a cui riferirsi per la tinteggiatura di fondo, basamento e rilievi, riportata nell'elab. A1 - *Schede degli edifici*, ha valore vincolante e prescrittivo.

In particolare, il colore del fondo dovrà essere scelto tra le tonalità cromatiche di bianco individuate nella *Tavolozza dei colori P4.2 - Fondi degli edifici del Gruppo d)*.

Gruppo e) Pertinenze e bassi fabbricati

Sono definite le nuove tinte da utilizzare per le diverse parti che costituiscono la facciata. Trattandosi di edifici accessori o comunque privi di particolare valore architettonico sono state individuate tonalità con cromaticità minore rispetto ai colori della facciata dell'edificio a cui si riferiscono, ovvero tinte chiare.

Sia nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, laddove prevista dal P.R.P.C. del Centro Storico, sia nel caso di intervento di manutenzione e conservazione della facciata, si dovrà fare riferimento a quanto definito dal presente piano.

L'indicazione del codice colore per il fondo e delle tavolozze colore a cui riferirsi per la tinteggiatura di basamento e rilievi, riportata nell'elab. A1 - *Schede degli edifici*, ha valore vincolante e prescrittivo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14.1.

Gli edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione ai sensi dell'art.16 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.P.C. del Centro storico, identificati con apposito simbolo grafico nella tav. P1, non sono sottoposti a quanto prescritto dalle presenti norme.

Gruppo f) Edifici interni alle corti e/o non visibili dagli spazi pubblici

Nel caso di pertinenze, i colori della facciata dovranno essere analoghi, o preferibilmente avere un grado di saturazione inferiore rispetto alla tinta della facciata del corpo principale a cui si riferiscono, ovvero avere tinte più chiare.

Nel caso di corpi di fabbrica che non costituiscono pertinenza, si dovrà prestare particolare attenzione ai colori prescritti dal presente piano per gli edifici adiacenti, al fine di orientare la scelta verso colori e toni differenti.

In ogni caso, i colori per i fondi dovranno essere scelti tra le tonalità cromatiche individuate nella Tavolozza dei colori P4.1 o P4.2. Rimane escluso dalla scelta il colore codice (F2), avente un elevato livello di saturazione.

I colori per il basamento ed i rilievi dovranno essere scelti tra le tonalità cromatiche individuate nella Tavolozza dei colori P4.3.

Agli edifici del Gruppo f) *Edifici interni alle corti e/o non visibili dagli spazi pubblici* non corrisponde alcuna scheda descrittiva. Gli interventi sulle facciate dovranno comunque essere attuati nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, nonché delle prescrizioni e delle regole fissate dalle presenti norme ai successivi articoli.

Gli edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione ai sensi dell'art.16 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.P.C. del Centro storico non sono sottoposti a quanto prescritto dalle presenti norme.

ART. 12 - PRESCRIZIONI PER LA TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE

Gli interventi sulle facciate dovranno essere attuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- al fine di salvaguardare ed evidenziare l'unità formale e tipologica del fabbricato, l'intervento di tinteggiatura dovrà essere esteso all'intero edificio, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 5, ed eseguito uniformemente e nello stesso tempo. In nessun caso sono ammesse tinteggiature parziali della facciata;
- limitatamente agli edifici posti lungo la cortina edilizia e aventi un'unica facciata prospettante lo spazio pubblico, l'intervento di tinteggiatura potrà limitarsi alla facciata visibile dalla strada. Se l'edificio è più alto degli edifici contigui, l'intervento dovrà interessare anche i fronti laterali;
- oltre ai paramenti murari, l'intervento dovrà interessare tutte le finiture e gli elementi di facciata che contribuiscono a determinarne l'immagine complessiva. E' ammesso trattare in tempi differenti esclusivamente serramenti, portoni, portoncini, vetrine e ferri che non versano in cattivo stato di manutenzione o che non sono in contrasto con quanto prescritto dal presente Piano.

ART. 12.1 - REGOLE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FACCIATE

Negli interventi di manutenzione e di rinnovo delle facciate, particolare attenzione va posta al recupero, valorizzazione e consolidamento dei rilievi o degli altri elementi architettonici e decorativi presenti, se originali.

Non è ammesso l'impoverimento della facciata e l'eliminazione degli elementi che la identificano, fatti salvi i casi di dimostrata incompatibilità ed estraneità degli stessi.

Tutti gli interventi sulle facciate dovranno essere orientati al ripristino delle condizioni originarie. Compatibilmente con le nuove e diverse funzioni dell'edificio, l'immagine delle facciate che hanno subito alterazioni nel corso di precedenti interventi dovrà essere recuperata mediante la rimozione degli elementi non conformi ed il successivo ripristino degli stessi nel rispetto delle caratteristiche storiche dell'edificio.

Gli scuri, i portoni ed i portoncini rimossi dovranno essere riposizionati; quelli non conformi dovranno essere sostituiti.

Le finestre ad anta unica non conformi dovranno essere sostituite con tipologie a due battenti, eventualmente provviste di due o più specchiature per battente e di sopra-luce, nel rispetto delle regole della tradizione.

I rivestimenti dei basamenti delle facciate effettuati con materiali o secondo tipologie non riconducibili alla tradizione dovranno essere rimossi e sostituiti con intonaco trattato a fasce o altra tipologia conforme.

L'inserimento di nuovi elementi architettonici o decorativi è ammesso esclusivamente nel caso in cui ne venga dimostrata la preesistenza con adeguata documentazione storico-iconografica.

Nell'impossibilità di reperire adeguata documentazione storica a supporto dell'intervento di ripristino degli elementi mancanti o compromessi, è possibile fare riferimento ai contenuti dell'Allegato 1 - *Ricognizione degli elementi della tradizione o compatibili*. In alternativa, in particolare per gli edifici del Gruppo d) *Edifici di epoca recente o compromessi*, è ammesso intervenire per analogia tipologica, epoca di costruzione ed inserimento nel contesto.

Gli elementi originali mancanti degli edifici del Gruppo a) *Edifici sottoposti a tutela* andranno riprogettati in conformità alle caratteristiche storico-architettoniche dell'edificio.

Nella parte dell'elab. A1 - *Schede degli edifici* dedicata all'analisi è definita, per ciascun edificio rilevato, la compatibilità o la valenza storica degli elementi che compongono la facciata.

Fatte salve le prescrizioni specificate al capo IX delle N.T.A del P.R.P.C. del Centro Storico, il presente Piano, per i diversi elementi che compongono la facciata, detta di seguito precise regole che prevalgono sui contenuti del P.R.P.C. laddove in contrasto.

ART. 12.2 - PIETRE, LATERIZI E CONGLOMERATO CEMENTIZIO A VISTA

Gli elementi presenti in facciata realizzati in materiale lapideo costituenti i rilievi quali cornici, portali, fasce marcapiano, zoccoli, cantonali, modanature, ornamenti e decori, ecc., dovranno essere conservati e puliti per mezzo dell'azione meccanica della spazzolatura nel caso di interventi su paramenti di particolare pregio, o per mezzo della micro sabbiatura per gli altri edifici. Sono da evitare operazioni traumatiche e abrasioni in genere.

I rilievi in pietra dovranno rimanere emergenti rispetto al piano dell'intonaco. Non sono ammessi interventi di intonacatura né di tinteggiatura degli stessi.

Gli elementi in pietra quali archi di scarico, cantonali, architravi, portali, ecc., se costituenti parte integrante della muratura e se non riconducibili ai rilievi di cui ai precedenti commi, dovranno essere intonacati e trattati uniformemente al resto del facciata.

Nel caso di recupero di paramenti in mattoni a vista degradati, i mattoni sostituiti con la tecnica del cuci scuci e le malte di allettamento dovranno essere affini a quelli originali nell'intento di evitare differenze cromatiche visibili. Non sono ammessi interventi di intonacatura né di tinteggiatura dei mattoni faccia a vista e delle parti in agglomerato cementizio costituenti decorazioni di facciata.

Le facciate in pietra a vista, ovvero caratterizzati dal colore proprio del materiale di cui sono costituiti, non dovranno essere intonacate o tinteggiate. L'intervento di consolidamento dovrà essere effettuato nel rispetto dell'aspetto originale.

ART. 12.3 - ZOCCOLO

Lo zoccolo è l'elemento di raccordo tra edificio e spazio pubblico.

La scelta del disegno e dei materiali che compongono l'attacco a terra dovrà essere coerente con l'apparato decorativo della facciata e con il carattere dell'edificio.

Lo zoccolo dell'edilizia minore dovrà essere di norma costituito da una fascia di intonaco con finitura a rustico.

L'utilizzo di zoccoli in lastre o conci di pietra naturale è ammesso preferibilmente per gli edifici di

maggior pregio appartenenti ai Gruppi a) *Edifici sottoposti a tutela* e b) *Edifici di particolare valore architettonico o ambientale*, limitatamente alle dimore nobiliari.

In assenza di zoccolo, trattandosi di porzione di facciata sottoposta ad un forte degrado, è preferibile l'utilizzo di intonaci resistenti provvisti di leganti reattivi nel tempo.

Sono da escludere rivestimenti degli zoccoli in graniglia o materiali ceramici.

Le tipologie ammesse sono contenute nell'Allegato 1 - *Ricognizione degli elementi della tradizione o compatibili*. Tipologie differenti sono ammesse solo se storicamente documentate.

ART. 12.4 - FERRI

Inferriate delle finestre, roste dei sopraluce, ringhiere dei poggiali o delle recinzioni, cancelli ed altri elementi in metallo dovranno essere mantenuti se compatibili con la tipologia dell'edificio o se storicamente consolidati.

Eventuali nuovi inserimenti dovranno rispettare la tipologia, il disegno e la proporzione della tradizione ed essere compatibili con il carattere dell'edificio. In ogni caso dovranno avere forme lineari e semplici.

I colori ammessi per i ferri variano dal grigio antracite al grigio ghisa. La scelta dovrà essere fatta in sintonia con il colore del paramento murario e comunque nel rispetto degli specifici codici riportati nella *Tavolozza dei colori P4.4 – Smalti*.

Tipologie e colori differenti rispetto a quanto prescritto nel presente articolo sono ammessi solo se storicamente documentate.

ART. 12.5 - FINESTRE, PORTE-FINESTRE E SCURI

Sia nel caso di tinteggiatura che nel caso di sostituzione o nuova formazione, dovrà essere garantito il trattamento uniforme dei serramenti appartenenti alla medesima facciata. La tipologia potrà eventualmente variare con riferimento al piano in cui trovano collocazione.

Ove possibile, è preferibile il mantenimento degli infissi tradizionali prevedendone il ripristino. E' ammessa la loro sostituzione esclusivamente nel caso di presenza di infissi incongrui o che versano in cattivo stato di conservazione.

I nuovi infissi dovranno essere analoghi a quelli preesistenti, se di tipo tradizionale, ovvero realizzati nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 1 - *Ricognizione degli elementi della tradizione o compatibili* e delle regole di cui al precedente art. 12.1 delle presenti Norme. Limitatamente agli edifici del Gruppo d) *Edifici di epoca recente o compromessi* è ammesso intervenire per analogia tipologica, epoca di costruzione ed inserimento nel contesto.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'uso della ferramenta degli infissi che, se non più riutilizzabile, dovrà riferirsi per quanto possibile alla tipologia tradizionale. La ferramenta degli scuri dovrà essere preverniciata del medesimo colore dell'infisso.

I serramenti degli edifici del Gruppo a) *Edifici sottoposti a tutela* dovranno essere ripristinati e restaurati. Se in pessimo stato di conservazione potranno essere sostituiti con serramenti in tutto simili agli originali (essenza, modanature) conservandone preferibilmente cardini, ferramenta e

vetri. Ove non vi fossero più gli originali, andranno riprogettati in conformità alle caratteristiche storico-architettoniche dell'edificio. I nuovi serramenti dovranno rispettare le tinteggiature originali. Per ogni UMI dovrà essere presentato un progetto unitario esteso all'intera facciata.

I sistemi oscuranti ad avvolgibile possono essere utilizzati solo per quelle facciate che li prevedevano sin dall'origine, e per le quali l'uso dello scuro risulta incompatibile. In caso di sostituzione si dovrà rispettare il medesimo colore e tipologia, e dovrà essere riproposto l'eventuale meccanismo basculante per l'apertura.

Limitatamente agli edifici privi di particolare pregio o tutela, riconosciuti come edifici del Gruppo c), d), e) ed f), è ammesso l'utilizzo di serramenti in materiali differenti dal legno, e comunque solo se preverniciati e realizzati nel rispetto scrupoloso del disegno e delle proporzioni degli infissi di tipo tradizionale o comunque originali.

L'uso esterno di zanzariere è ammesso esclusivamente per gli edifici del Gruppo d) - esclusi quelli con tutela indiretta - e del Gruppo f).

La colorazione degli infissi dovrà armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata. Le finestre dovranno sempre avere cromatismi più chiari rispetto agli scuri.

I colori ammessi per le finestre e gli scuri sono indicati puntualmente nella *Tavolozza dei colori* P4.4 – *Smalti*.

Scelte di colore differenti rispetto a quanto prescritto nella rispettiva Tavolozza sono ammesse solo se storicamente documentate.

ART. 12.6 - PORTONI, PORTONCINI E VETRINE

Portoni, portoncini e vetrine in legno, se di tipo tradizionale, dovranno essere mantenuti prevedendone il ripristino.

Non è ammessa la loro sostituzione o eliminazione.

Se incompatibili o mancanti, dovranno essere realizzati nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 1- *Ricognizione degli elementi della tradizione o compatibili* e delle regole di cui al precedente art. 12.1 delle presenti Norme. In alternativa, in particolare per gli edifici del Gruppo d) *Edifici di epoca recente o compromessi*, è ammesso intervenire per analogia tipologica, epoca di costruzione ed inserimento nel contesto.

Potranno differenziarsi nel colore dalle finestre e dagli scuri, fermo restando il recupero del colore originale e l'integrazione cromatica dell'intera facciata.

Rientrano in questa categoria le porte di garage previste in metallo preverniciato con finitura micacea o comunque con vernici satinata che rispettino l'unitarietà della facciata, pur con differenze di cromia.

Limitatamente agli edifici privi di particolare pregio o tutela, riconosciuti come edifici del Gruppo c), d), e) ed f), è ammesso l'utilizzo di vetrine in materiali differenti dal legno, e comunque solo se preverniciate e realizzate nel rispetto scrupoloso del disegno e delle proporzioni degli infissi di tipo tradizionale o comunque originali.

I colori ammessi per portoni, portoncini e vetrine variano dalle diverse tonalità di verde, di marrone,

di grigio chiaro fino ad arrivare al bianco, nel rispetto di quanto indicato nella *Tavolozza dei colori P4.4 – Smalti* e degli specifici codici di colore abbinati a ciascun elemento.

Scelte di colore differenti rispetto a quanto prescritto nella Tavolozza sono ammesse solo se storicamente documentate.

ART. 12.7 - COMIGNOLI

E' prescritto il mantenimento dei comignoli nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali; se ciò non fosse possibile per l'accentuato stato di degrado, è consentita la ricostruzione conservando le forme preesistenti ed impiegando le stesse tecniche costruttive.

In quest'ultimo caso eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento sono ammesse previa dimostrazione di reali esigenze funzionali.

I nuovi camini dovranno, per quanto possibile, essere collocati ad una distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto, e realizzati in mattoni liscii a malta dello stesso colore della facciata, ed eventualmente presentare il tettuccio in coppi, ovvero realizzati nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 1 - *Ricognizione degli elementi della tradizione o compatibili*. In alternativa, in particolare per gli edifici del Gruppo d) *Edifici di epoca recente o compromessi*, è ammesso intervenire per analogia tipologica, epoca di costruzione ed inserimento nel contesto.

ART. 12.8 - MURI DI CINTA

I muri di cinta in pietra a vista, indicati graficamente nelle tavole P2 - *Schema dei prospetti*, caratterizzati dal colore proprio del materiale di cui sono costituiti, non dovranno essere intonacati e tinteggiati. L'intervento di consolidamento dovrà essere effettuato nel rispetto dell'aspetto originale.

La scelta del cromatismo dei muri di cinta intonacati, da effettuarsi tra i codici colori delle Tavolozze 4.2 e 4.3, è demandata alla fase progettuale.

Non sono ammessi muri di cinta in mattoni o cemento faccia a vista.

ART. 12.9 - ALTRI ELEMENTI PRESENTI IN FACCIATA

Le disposizioni del presente articolo hanno valore prescrittivo e si applicano agli elementi presenti in facciata privi di valore architettonico o decorativo di seguito elencati:

- | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|
| - antenne televisive | - targhe | - condizionatori |
| - cavi elettrici e/o telefonici | - campanelli, citofoni | - contenitori espositivi |
| - tubature gas e/o acqua con cassette | - buche delle lettere | - elementi di arredo |
| - corpi illuminanti - lanterne a braccio | - numeri civici | - pannelli solari/fotovoltaici |
| | - segnali stradali | - insegne pubblicitarie |
| | - pluviali | - tende parasole |

Negli interventi di ripristino e valorizzazione della facciata è prevista la loro rimozione se deturpanti e/o non compatibili ai sensi di quanto indicato puntualmente nell'elab. A1 - *Schede degli edifici*, o comunque se dismessi e inservibili.

Per le nuove installazioni si dovrà fare particolare attenzione a non pregiudicare l'equilibrio formale della facciata nascondendo e disturbando gli apparati decorativi.

Si riportano di seguito norme specifiche:

- **Impiantistica (cavi elettrici e telefonici, tubature gas e acqua con cassette, antenne e parabole)**

L'intervento di tinteggiatura dei fronti è subordinato al preventivo o contestuale riordino delle eventuali canalizzazioni e degli impianti a rete presenti in facciata, nonché alla bonifica di tutti gli elementi dismessi, comprese mensole e staffe.

Nell'installazione di nuovi impianti tecnologici o nella razionalizzazione degli stessi si dovrà fare particolare attenzione a non pregiudicare l'immagine della facciata con apparecchiature, condutture o cavi. Dovranno pertanto essere adottate misure di mimetizzazione od occultamento compatibili con le caratteristiche della facciata.

Le cassette dei vari servizi (luce, acqua, gas) dovranno essere realizzate a filo della facciata. Gli sportelli, eventualmente trattati per accogliere un intonachino identico a quello della facciata, dovranno essere tinteggiati con lo stesso colore della parte di facciata in cui vengono previsti.

Le antenne televisive o parabole potranno essere installate esclusivamente sulla copertura dell'edificio, preferibilmente in modo da non essere visibili dalla strada pubblica, ovvero arretrate rispetto al fronte principale. Allo scopo di ridurre l'impatto visivo sono da preferire, per le antenne paraboliche, dimensioni ridotte e colorazioni in grado di mimetizzarsi con la copertura.

- **Corpi illuminanti, lanterne a braccio**

E' vietata l'installazione di corpi illuminanti privati sulle facciate.

Eventuali corpi illuminanti privati esistenti sui prospetti visibili dagli spazi pubblici dovranno essere rimossi.

- **Targhe (toponomastiche, studi professionali)**

Le dimensioni delle targhe devono essere contenute (max. cm.30 x 20) e comunque calibrate in funzione della posizione in cui si intende posizionarle, nonché della presenza di eventuali elementi di pregio della facciata o più semplicemente modanature dell'intonaco o della pietra. E' esclusa la posa di targhe su erte o altro elemento architettonico presente in facciata.

In ogni caso le dimensioni delle targhe non dovranno superare quelle del modulo o dell'unità minima che costituisce la decorazione della facciata.

E' altresì esclusa la posa di targhe su palo.

Per la realizzazione delle targhe è prescritto esclusivamente l'utilizzo di materiali metallici quali l'ottone, il ferro, l'acciaio tradizionale, l'acciaio tipo corten, il rame o il bronzo.

La targa non più utilizzata per cessazione o trasferimento dell'attività deve essere rimossa.

- **Campanelli, citofoni, buche delle lettere**

Campanelli e citofoni dovranno essere previsti preferibilmente negli sguinci del vano porta. La collocazione in facciata, a lato dell'ingresso, è ammessa esclusivamente se non si alterano o coprono gli elementi architettonici e qualora non collocabili altrove.

La pulsantiera dovrà essere realizzata con materiali consoni alla tradizione. L'installazione di

apparecchiature in alluminio è ammessa esclusivamente sugli edifici del Gruppo d).

Le pulsantiere aventi valore storico dovranno essere ripristinate.

Nel caso di più campanelli è prescritta un'unica pulsantiera.

Il colore delle cassette postali dovrà essere in armonia con quello della facciata. Le cassette, di dimensioni ridotte, dovranno avere un'immagine coordinata ed essere posizionate nel rispetto degli elementi presenti in facciata, qualora non collocabili altrove.

• **Pluviali e canali di gronda**

Pluviali e gronde dovranno essere realizzati in rame.

L'utilizzo di metalli o leghe differenti è ammesso esclusivamente per gli edifici non appartenenti al Gruppo a).

E' comunque escluso l'utilizzo dell'acciaio inossidabile, della lamiera non zincata e del materiale plastico. Pluviali e canali di gronda dovranno essere realizzati con lo stesso materiale.

I pluviali andranno posizionati nel rispetto del disegno del prospetto senza compromettere l'unità formale e tipologica dell'edificio e dovranno essere a sezione circolare.

Le gronde, a sezione semicircolare, potranno presentare sagomature nel rispetto della tipologia dell'edificio.

I terminali dei pluviali andranno preferibilmente incassati nel muro nella parte corrispondente al basamento o al piano terreno del fabbricato. Se esterni dovranno essere in ghisa.

• **Condizionatori**

E' vietato il posizionamento degli impianti sui prospetti visibili dagli spazi pubblici.

Per gli esercizi commerciali, qualora non sia possibile collocare le unità esterne degli impianti di climatizzazione sui prospetti non visibili dallo spazio pubblico, queste dovranno essere inserite all'interno del foro vetrina, preferibilmente nel sopraluce se presente, e mascherate con griglie realizzate nei materiali, colori e finiture della vetrina.

E' in ogni caso da preferirsi la scelta di soluzioni progettuali che prevedano impianti senza unità esterne.

Eventuali impianti esistenti visibili dagli spazi pubblici dovranno essere rimossi.

• **Pannelli solari-fotovoltaici**

L'installazione di impianti tecnologici quali pannelli solari e fotovoltaici è ammessa sulle falde idonee ad accoglierli esclusivamente nel caso in cui non siano visibili dallo spazio pubblico.

I serbatoi di accumulo e le apparecchiature di controllo devono in ogni caso essere installate all'interno degli edifici.

• **Insegne pubblicitarie**

Le insegne dovranno essere realizzate in legno, dipinto nel rispetto del cromatismo della facciata, o in ferro. Non è ammessa la formazione di insegne luminose, retroilluminate o in materiale plastico.

Se necessario, le insegne andranno illuminate da uno o più faretti indipendenti e di piccola dimensione.

Le insegne potranno essere collocate esclusivamente al piano terra ed in aderenza alla facciata. E' esclusa l'installazione di insegne a bandiera, fatta eccezione per le attività o gli esercizi di interesse pubblico secondo il codice nazionale unificato.

E' vietata la sovrapposizione di insegne agli elementi decorativi e architettonici delle facciate quali cornici, lesene, bugnati, grate. ecc.

Nelle facciate con decorazioni modulari le dimensioni delle insegne non dovranno essere superiori a quelle del modulo o dell'unità minima che forma la decorazione.

L'insegna non più utilizzata per cessazione o trasferimento dell'attività dovrà essere rimossa.

• **Tende parasole**

Le tende parasole sono ammesse esclusivamente per le vetrine delle attività commerciali che si affacciano sulla viabilità pubblica e che si trovano al piano terra degli edifici prospettanti le vie Ciotti, Bergamas, Dante, della Campagnola, Piazza Unità d'Italia e Viale Regina Elena.

Sono ammesse tende del tipo estensibili su pensilina o tende estensibili a bracci, eventualmente provviste dei soli lembi frontali con taglio lineare e altezza massima di cm.30. Per lembi si intendono tutte le parti mobili verticali. Non sono ammessi lembi laterali.

Il logo o marchio dell'attività potrà essere riportato esclusivamente nel lembo verticale frontale ed avere dimensioni ridotte (max cm.20 x cm.20).

Le tende potranno essere dotate di movimento meccanico tradizionale o motorizzato sempre che questi sistemi non siano invasivi e non danneggino gli elementi decorativi.

La struttura è prevista in ferro verniciato o alluminio di colore antracite e comunque nel rispetto delle tinte per i ferri indicate nella *Tavolozza dei colori P4.4 – Smalti*.

Sono escluse le tende a cappottina.

Le tende potranno sporgere dal piano della facciata per un massimo di m. 1.50 e comunque non oltre la larghezza del marciapiede antistante la vetrina. Limitatamente alle vie Dante e della Campagnola la proiezione della sporgenza massima della tenda dovrà distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede. L'altezza minima consentita è di m 2.20.

Le tende dovranno essere posizionate in corrispondenza di ogni singolo foro.

La tenda non dovrà mai nascondere o danneggiare gli elementi decorativi e di pregio presenti sul fronte o nel vano vetrina interessato. Negli edifici che presentano decorazioni di vario tipo attorno al vano non è ammesso montare la tenda fuori dal vano stesso.

E' comunque sempre preferibile l'installazione della tenda all'interno del vano che alloggia la vetrina. Ove vi siano indiscutibili e dimostrabili impedimenti di carattere funzionale o strutturale, la tenda potrà essere montata esternamente alle erse dei fori direttamente sul fronte dell'edificio; in questo caso le dimensioni delle tende dovranno approssimarsi quanto più possibile alla dimensione del foro vetrina.

Al fine di evidenziare l'unità formale del fabbricato, le tende ubicate nel medesimo edificio

dovranno essere tra loro uguali per tipologia e colore, anche se appartenenti ad attività differenti.

Il telo della tenda dovrà essere in tessuto monocromatico. Il colore del telo dovrà armonizzarsi con il fronte dell'edificio o avere tinte tenui quali sabbia e avorio. Scelte di colore differenti sono ammesse solo se storicamente documentate.

Non sono ammesse pensiline lungo i fronti prospicienti la pubblica viabilità.

ART. 12.10 - INTONACO E TINTEGGIATURA

Gli interventi sulle facciate caratterizzate da materiali e tecniche costruttive tradizionali dovranno essere finalizzati alla conservazione e alla massima tutela della loro integrità fisico-materica mediante pulitura e consolidamento degli intonaci storici esistenti, ed evitando demolizioni e rimozioni nel rispetto delle regole di conservazione e restauro.

Le parti che, a seguito di accurate indagini sullo stato di conservazione, risultassero irreversibilmente danneggiate ed inconsistenti, dovranno essere asportate sino alla muratura sottostante. Il ripristino delle parti mancanti o ammalorate è previsto in totale conformità con il sistema decorativo, i materiali e le tecniche originarie, e tenendo conto dell'evoluzione che tali materiali e tali tecniche hanno subito nel corso del tempo.

Per la ricostruzione parziale o totale degli intonaci a base di calce si dovrà fare attenzione ad utilizzare inerti di analogo tipo e granulometria in modo da ottenere dei manufatti del tutto simili per consistenza e tessitura.

In particolare, le facciate intonacate e tinteggiate con calce e pigmenti minerali, dovranno essere recuperate con gli stessi materiali.

Nel caso di intonaci incompatibili a causa della presenza di leganti a base di cemento, dovrà essere valutata l'opportunità di procedere con un intervento di rimozione e ricostruzione degli stessi con tecniche e materiali della tradizione.

Se, per giustificati motivi, non si intende procedere con il totale rifacimento degli stessi, dovrà essere prestata particolare attenzione alla preparazione della superficie da tinteggiare procedendo con la pulizia e l'eventuale sverniciatura delle pitture sintetiche esistenti.

Per la ricostruzione parziale o totale degli intonaci è preferibile impiegare malte e rasanti a base di calce idraulica naturale e sabbie selezionate indispensabili per uniformare le irregolarità del supporto e per rendere chimicamente idoneo lo stesso alla successiva applicazione delle pitture. Sono da escludere gli impasti con componenti sintetici o plastici poco compatibili con la muratura e non traspiranti.

In ogni caso, le coloriture delle facciate andranno eseguite con tecniche compatibili con le caratteristiche chimico- fisiche che contraddistinguono l'intonaco sottostante.

E' comunque prescritto l'impiego di tecniche di coloritura che riprendono la tradizionale caratteristica della semitrasparenza del colore a base di calce ottenibile mediante l'utilizzo delle seguenti pitture inorganiche a Norma DIN 18363, non filmogene o traslucide:

- a base di calce;
- a base di silicato di potassio;
- a base di polisilicati con silice colloidale.

Nel tinteggio delle facciate potranno essere inoltre impiegate tecniche di coloriture a fresco e intonaci colorati in pasta, purché la resa sia consona alle tecniche tradizionali.

La tinteggiatura a base di prodotti sintetici, ovvero pitture di natura organica a base di legante di resine acriliche o acril-silossaniche in dispersione acquosa, o l'applicazione di rivestimenti strutturati ad effetto intonaco colorato applicabili su intonaco o su sistemi a cappotto, è da impiegarsi esclusivamente sulle facciate di quegli edifici che per linguaggio architettonico o per ragioni storiche e compositive, presentato superfici cementizie.

Tali facciate, riconducibili prevalentemente agli edifici del Gruppo d), sono caratterizzate da intonaci a base di cemento o malta bastarda, con eventuali residui superficiali di pitture sintetiche e di rivestimenti plastici.

In tutti gli interventi di ripristino e valorizzazione delle facciate, indipendentemente dal gruppo di edificio a cui appartengono, la resa pittorica dovrà essere compatibile con l'immagine tradizionale del Centro Storico.

Nelle tavole P2 – *Schema dei prospetti* è rappresentata la proposta progettuale del trattamento cromatico degli edifici prospettanti la viabilità pubblica.

Fatta eccezione per le facciate del Gruppo a), i contenuti delle tavole P2 riferiti alle modalità di trattamento cromatico delle singole parti che compongono la facciata hanno valore prescrittivo.

I colori sono inoltre trattati nel dettaglio all'interno dell'elab. A1 - *Schede degli edifici*, con puntuale richiamo al codice colore o alla tavolozza dei colori, nonché al trattamento cromatico. Per la scelta del colore è comunque ammesso usufruire della flessibilità definita al successivo art. 14.1.

ART. 13 - TAVOLOZZE DEI COLORI

Le tinte impiegate nella tinteggiatura delle facciate devono uniformarsi alle Tavolozze dei colori stabilite dal Piano del Colore.

Le tavolozze comprendono i colori delle pitture per le parti murarie e degli smalti per le parti in legno e ferro.

I campioni-colore sono suddivisi in quattro principali sezioni:

- **Tavolozza 4.1 - Fondo - edifici del Gruppo a), b), c) ed e)**

In questa sezione sono raccolti i cromatismi, identificati attraverso un codice, che fanno riferimento alle tinte ammesse per la coloritura del fondo della facciata degli edifici appartenenti al gruppo a), b), c), ed e).

Nell'elab. A1 - *Schede degli edifici*, oltre che graficamente nelle tav. P2 *Schemi dei prospetti*, è precisato per ogni edificio che si attesta sulla viabilità pubblica o che è comunque visibile dallo spazio pubblico, il codice colore. Limitatamente agli edifici del Gruppo b), c) ed e), per la scelta del colore è comunque ammesso usufruire della flessibilità definita al successivo art. 14.1.

- **Tavolozza 4.2 – Fondo - edifici del Gruppo d)**

In questa sezione sono raccolte le tonalità che fanno riferimento alle tinte ammesse per la coloritura del fondo della facciata degli edifici del Gruppo d) *Edifici di epoca recente o compromessi*. Le tonalità ammesse corrispondono a diverse gradazioni del colore bianco con distinti gradi di luminosità, identificate mediante un codice.

Nell'elab. A1 - *Schede degli edifici*, per gli edifici del Gruppo d), è precisata la tavolozza a cui riferirsi. La scelta del cromatismo, da effettuarsi tra i codici colori della Tavolozza 4.2, è demandata alla fase progettuale.

• **Tavolozza 4.3 - Rilievi e basamenti**

In questa sezione sono raccolte le tonalità attribuibili a rilievi e basamenti intonacati, indipendentemente dal gruppo di appartenenza dell'edificio.

La Tavolozza 4.3 identifica nel dettaglio i colori attribuiti esclusivamente ai rilievi (R) o al basamento (B), nonché quelli riferiti indistintamente al basamento o ai rilievi (BR).

La scelta della più idonea tonalità da adottare per i rilievi ed i basamenti dovrà essere effettuata in armonia con il colore del fondo.

Nell'elab. A1 - *Schede degli edifici*, per gli edifici provvisti di rilievi e/o basamento, è precisata la tavolozza a cui riferirsi. La scelta del cromatismo, da effettuarsi tra i codici colori della Tavolozza 4.3, è demandata alla fase progettuale.

• **Tavolozza 4.4 - Smalti**

La sezione comprende gli smalti per scuri, finestre, porte-finestre, vetrine, portoni, portoncini e ferri. Nella Tavolozza 4.4 sono indicati per ciascun elemento più codici colore.

La scelta del cromatismo è demandata alla fase progettuale, e dovrà essere effettuata in armonia con il colore del fondo.

ART. 14 - PARTICOLARI PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per le opere inerenti gli interventi di cui al precedente art.6, se l'intervento non è compreso in un progetto generale, dovrà essere comunicato al Comune l'inizio dei lavori.

In ogni caso, con riferimento al tipo di intervento da realizzare, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- Descrizione sintetica e qualificazione dell'intervento;
- Rilievo architettonico quotato della facciata e/o degli elementi costitutivi in scala 1:100;
- Documentazione fotografica dell'insieme, dei dettagli e della relazione con gli edifici adiacenti;
- Elaborati grafici di progetto con la simulazione grafica a colori delle soluzioni cromatiche per la facciata e/o per gli elementi costitutivi in scala 1:100 ed eventuali dettagli in scala opportuna;
- Elaborati grafici di progetto con il dettaglio in scala opportuna, ed i relativi colori, degli elementi elencati al precedente art.12.9. Tale documentazione potrà essere eseguita anche con la tecnica del fotomontaggio;
- Relazione tecnica asseverata dei materiali, colori, forme e dimensioni di progetto, finalizzata a dimostrare il rispetto di quanto prescritto dal presente piano.

La realizzazione degli interventi che riguardano le facciate degli edifici del Gruppo a) sottoposti a tutela è subordinata al preventivo rilascio del parere o autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Alla comunicazione di inizio lavori da presentare al Comune dovranno essere allegati gli atti di assenso rilasciati dalla Soprintendenza.

A fine lavori, dovrà essere consegnata la certificazione dei colori e dei materiali impiegati per gli interventi sulla facciata attestante la loro corrispondenza con quelli prescritti nel presente Piano del Colore o, per gli edifici soggetti a tutela, con quelli autorizzati dalla Soprintendenza e dichiarati in sede di comunicazione di inizio lavori.

ART. 14.1 - ELEMENTI DI FLESSIBILITÀ PER LA SCELTA DEL COLORE

Limitatamente agli edifici del Gruppo b), c) ed e), sono previsti due distinti margini di flessibilità per la scelta del colore.

1. I soggetti proponenti l'intervento di tinteggiatura della facciata, possono avanzare una proposta di colore per il fondo alternativa a quella prevista dal Piano e indicata nell'elab.A1 - *Schede degli edifici*.

Con riferimento alla *Tavolozza dei colori P4.1 – Fondi*, il nuovo cromatismo potrà essere scelto all'interno di un intervallo che varia da (+ 2) a (- 2) rispetto al numero progressivo che identifica il codice colore indicato dal Piano. La Tavolozza afferente ai *Fondi* è costituita da complessivi 25 colori. Si precisa, pertanto, che l'intervallo individuato per ciascun colore è formato, oltre che dal colore indicato dal Piano, da quattro colori alternativi.

Ne consegue che per i colori identificati con i codici F1 o F2 l'intervallo sarà costituito rispettivamente dai quattro colori successivi (+ 4) o dai tre colori successivi e da uno che lo precede (- 1) (+ 3). Analogamente, per i colori identificati con i codici F25 o F24 l'intervallo sarà costituito rispettivamente dai quattro colori che lo precedono (- 4) o dai tre colori che lo precedono e dal colore successivo (+ 1) (- 3).

Al fine di salvaguardare ed evidenziare l'unità formale e tipologica del fabbricato, si dovrà prestare particolare attenzione ai colori prescritti dal presente piano e indicati nell'elab.A1 - *Schede degli edifici* per gli edifici adiacenti all'edificio oggetto di intervento che, se presenti nell'intervallo individuato, non potranno essere scelti.

Rimane in ogni caso escluso dalla scelta il colore codice (F2), avente un elevato livello di saturazione.

2. I soggetti titolari della comunicazione per l'intervento di tinteggiatura della facciata, possono avanzare una proposta di colore finalizzata al recupero di tinte originarie dei paramenti murari. La comunicazione di inizio lavori dovrà essere corredata dalla seguente documentazione ad integrazione di quanto già indicato al precedente articolo:

Documentazione tecnica relativa alle indagini stratigrafiche comprovanti la presenza di coloriture storiche differenti rispetto a quelle proposte dal Piano del colore;

Documentazione storica a supporto della proposta di intervento con indicata la fonte di provenienza;

Individuazione della tonalità rilevata (rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola) e successiva indicazione del nuovo cromatismo da utilizzare scelto tra quelli già selezionati e contenuti nella Tavolozza dei colori del Piano, caratterizzati da bassi livelli di saturazione e di intensità.

ART. 15 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Le previsioni del presente Piano sono vincolanti per tutti gli interventi di cui al precedente art.6 e ad esse devono essere adeguati gli elementi già esistenti.

In particolare, nel momento in cui viene presentata richiesta di intervento sulla facciata, tutti gli elementi che compongono il prospetto devono essere adeguati alle prescrizioni delle presenti norme, rimuovendo gli elementi incongrui.

Nel caso in cui l'intervento interessi il rinnovo di un unico elemento, saranno oggetto di revisione tutti gli elementi della stessa categoria.

In caso di contrasto tra i codici colore indicati negli elaborati P2 *Schema dei prospetti* e A1 *Schede degli edifici* prevalgono quelli contenuti nelle schede.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME

Le disposizioni contenute nel presente Piano entrano in vigore a decorrere dalla data di approvazione dello stesso. Da tale data perdono efficacia, ove in contrasto, le disposizioni contenute nel capo IX delle N.T.A del P.R.P.C. del Centro Storico.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non specificato dalle presenti norme si rimanda alla normativa statale e regionale in materia, al P.R.G.C. e al P.R.P.C. del Centro Storico vigenti alla data di adozione del presente piano ed al Regolamento Edilizio Comunale.